

REGOLAMENTO GENERALE ANPAS COMITATO REGIONALE PIEMONTE

1. FINALITA' DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento, approvato all'unanimità dall'Assemblea regionale Anpas Piemonte in data 06 aprile 2019, attua le norme dello Statuto Nazionale ANPAS, D.M.10/2/99 pubblicato sulla G.U. n. 43 del 22/2/99 - Modificato dal 53° Congresso nazionale Roma, 30 novembre / 2 dicembre 2018, e di quello del Comitato Regionale Piemonte del 06-04-2019.

2. STRUMENTI

Il Consiglio Regionale persegue le finalità e le attività di cui all'art. 5 dello Statuto regionale mediante:

- La determinazione dei piani di lavoro attuati dai deliberati assembleari;
- L'attribuzione a singoli membri di specifici incarichi di attività;
- La promozione e l'istituzione di commissioni e/o gruppi di lavoro per lo studio di argomenti specifici o per l'organizzazione di attività di interesse comune;
- La realizzazione di conferenze di organizzazione;
- L'organizzazione di incontri tra le associate per favorire lo scambio di esperienze e la diffusione di nuove sperimentazioni;
- La predisposizione di strumenti atti a favorire lo sviluppo associativo;
- L'organizzazione della partecipazione delle associate alle iniziative del volontariato internazionale, stabilendo i necessari rapporti con Organizzazioni di altri Paesi ed aderendo ad eventuali organismi di rappresentanza, nel rispetto delle competenze e delle attribuzioni degli organismi dell'ANPAS stabiliti dallo Statuto nazionale.

3. REQUISITI DELLE ASSOCIATE

Per potersi associare all'ANPAS, l'Associazione interessata deve essere attiva da almeno 3 anni ed in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto Nazionale e dall'art. 6 e 9 dello Statuto Regionale e non debbono aderire ad altre reti associative nazionali.

Le organizzazioni aderenti ad enti interassociativi che non siano reti associative nazionali, sono ammesse ad ANPAS a condizione che ne venga riconosciuta l'autonomia giuridica rispetto all'organizzazione di appartenenza, sulla base dei criteri stabiliti nel Regolamento Generale nazionale e valutata ogni circostanza.

4. AMMISSIONI DI NUOVI SOCI

L'Associazione che chiede l'ammissione all'A.N.P.A.S deve condividere con soci e volontari il Codice Etico "Essere Anpas" in tutte le sue parti, compilare il questionario di autovalutazione del Codice Etico e la scheda di rilevazione dati, attraverso la piattaforma nazionale "BAD" (Big Anpas Data) e trasmettere al Comitato Regionale domanda di ammissione, sottoscritta dal legale rappresentante, allegando la seguente documentazione:

- copia dello statuto e dell'atto costitutivo;
- copia del regolamento interno (se esistente);
- certificato di iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato o, quando istituito, al RUNTS;
- elenco delle cariche sociali;
- estratto del verbale dell'Associazione in cui si delibera la presentazione della domanda di ammissione all'Anpas;
- copia delle Polizze RC Diversi e Infortuni/Malattie;
- copia del Bilancio Consuntivo e preventivo dell'associazione;
- eventuali autorizzazioni rilasciate da organi locali per la gestione dei servizi;
- eventuali documenti che attestino la natura giuridica dell'associazione, qualora questa abbia personalità giuridica;
- copia del libro soci e del libro volontari dell'associazione, possibilmente in formato elettronico;
- copia dell'ultima relazione annuale dei servizi inviata a Regione o Provincia per le associazioni iscritte al Registro del Volontariato (L. 266);
- copia dell'attribuzione del codice fiscale possibilmente in formato elettronico;
- copia del DURC (Documento Unico di Regolarità contributiva) nel caso l'associazione abbia del personale dipendente. L'Associazione dovrà inviare anche una relazione delle attività che presenti le attività effettuate, la formazione dei volontari, disponibilità o meno di collegamenti radio, eventuali rimborsi o tariffe per le prestazioni e le convenzioni con gli enti pubblici.

L'Associazione richiedente è tenuta a convocare l'Assemblea dell'Associazione alla presenza di un rappresentante dell'ANPAS Comitato Regionale Piemonte per dibattere il tema dell'adesione all'ANPAS, gli scopi della stessa e altri temi di interesse comune. La convocazione deve essere fatta in data concordata tra l'Associazione e il Comitato Regionale ANPAS Piemonte.

Dai documenti presentati deve risultare con chiarezza che l'Associazione richiedente possiede i requisiti richiesti dagli statuti nazionale e regionale ANPAS.

Il Comitato Regionale, sentite ove esistenti le Strutture di Coordinamento Provinciali o Zonali competenti per territorio, provvede ad effettuare le opportune indagini sulla correttezza amministrativa, fiscale e gestionale dell'Associazione richiedente, affidando detta verifica ad uno o più Revisori dei Conti ANPAS esterni, da nominarsi fra coloro che hanno sottoscritto lo specifico accordo di collaborazione professionale. Entro tre mesi dal ricevimento del parere professionale dei suddetti Revisori, il Comitato procede alla formulazione del proprio parere motivato e vincolante da trasmettersi al Consiglio Nazionale, unitamente alla domanda di ammissione dell'Associazione e alle relative documentazioni.

In deroga al requisito temporale di cui all'art. 3 del presente regolamento, il Comitato Regionale Piemonte può trasmettere la domanda di ammissione con il proprio parere motivato al Consiglio Nazionale, non appena effettuate le indagini sul possesso dei requisiti richiesti quando, anche alternativamente:

1. La costituzione dell'Associazione sia stata promossa dal Comitato Regionale Piemonte. Le Associazioni così ammesse devono essere assistite durante il primo anno di attività dal Comitato Regionale;
2. L'Associazione già sezione operativa di un'Associata ANPAS in accordo con il Comitato Regionale si sia costituita come Associazione autonoma.

5. CERTIFICAZIONI PERIODICHE

Con cadenza almeno annuale, il Comitato, sia autonomamente che quale articolazione territoriale della rete associativa nazionale provvede ad effettuare opportune verifiche sul permanere dei requisiti normativi in tema di: correttezza amministrativa, fiscale e gestionale dell'Associazione aderente, affidando detta verifica ad uno o più Revisori dei Conti ANPAS esterni, da nominarsi fra coloro che hanno sottoscritto lo specifico accordo di collaborazione professionale. Il/i Revisore/i designato/i, a seguito di detta verifica, provvederà/anno a rilasciare idoneo documento scritto, da redigersi in duplice copia e da inviarsi congiuntamente all'Associazione ed al Comitato.

6. VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA

Le associate devono versare al Comitato le quote associative annuali deliberate dall'Assemblea dei Soci entro le seguenti scadenze:

- a) Quota associativa fissa entro il 30 aprile di ciascun anno;
- b) Quota associativa derivante dalle entrate convenzionali entro 30 giorni dall'avvenuto

ricevimento dei rimborsi periodici da parte delle ASR e degli ulteriori enti convenzionanti.

È compito del Comitato provvedere a trasmettere all'ANPAS Nazionale l'ammontare del contributo obbligatorio stabilito dal Consiglio Nazionale.

Le Associazioni che presentano ritardi nel versamento delle quote, vengono escluse dai progetti di Servizio Civile Nazionale, non possono accedere ai percorsi formativi organizzati e gestiti dal Comitato (Corsi AED, Corsi IVS 118, Corsi SARA e altri) fintanto che non abbiano regolarizzato i relativi versamenti al Comitato.

7. AFFILIATE

Possono aderire ad ANPAS quali affiliate le organizzazioni in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 7 dello Statuto nazionale.

Per essere affiliate ad ANPAS, le organizzazioni devono essere in possesso dei requisiti da almeno tre anni, salvo che sia dimostrato che esse traggono origine da organizzazioni socie di ANPAS a pieno titolo o negli altri casi di deroga al requisito temporale previsti.

Le organizzazioni che svolgono attività di rilevanza regionale o locale, la domanda di ammissione viene inviata alla Direzione Nazionale per il tramite del Comitato il quale esprime altresì il proprio parere in merito.

La domanda di ammissione sarà gestita con le stesse modalità applicate per l'ammissione delle Associate ed è richiesta la presentazione delle medesime documentazioni di cui al precedente art. 4

Oltre ai diritti sanciti dallo Statuto e dal Regolamento generale nazionale, le affiliate sono invitate, con diritto di parola ma senza diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, ai Consigli e alle Assemblee del Comitato dove le stesse svolgono la loro attività.

L'affiliata è tenuta, entro il termine del 30 aprile di ciascun anno, al versamento delle quote di affiliazione deliberate dall'Assemblea del Comitato.

La perdita della qualità di affiliata è regolata dalle norme che disciplinano la perdita di qualità di associata in quanto applicabili.

8. PATRIMONIO

Il Consiglio Regionale e la Presidenza del Comitato Regionale svolgono tutte le attività inerenti alla gestione ed all'amministrazione del patrimonio dell'ANPAS Regionale in osservanza allo Statuto Regionale.

Il Consiglio Regionale delibera l'accettazione di lasciti, legati, donazioni effettuate a favore dell'ANPAS Regionale, nonché delibera l'alienazione di beni mobili e immobili di propria pertinenza.

9. PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA REGIONALE

Partecipano di diritto all'Assemblea regionale i Presidenti delle singole associate piemontesi. Le associate, qualora il Presidente dell'Associazione non possa partecipare di persona, nominano con delibera consigliare i delegati fra i propri soci con le modalità previste dall'art. 16 dello Statuto Regionale.

I nominativi degli eventuali delegati, completi di dati anagrafici, vanno comunicati al Presidente Regionale almeno 10 gg. prima della data di convocazione dell'Assemblea ad eccezione di sostituzione per impedimento del Presidente o del delegato che dovrà essere comunicata in forma scritta inderogabilmente almeno 24 ore prima della suddetta data di convocazione.

10. SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA REGIONALE

All'inizio dei propri lavori l'Assemblea elegge tra i delegati:

- Il Presidente, il vice Presidente ed il Segretario;
- N. 3 scrutatori per le votazioni palesi;
- (Qualora l'Assemblea sia elettiva) la Commissione scrutatrice, nel numero minimo di tre componenti, per le votazioni segrete;
- Le eventuali commissioni ritenute utili per il buon andamento dei lavori.

L'Assemblea inoltre stabilisce l'ora di inizio e di chiusura delle votazioni per scheda (qualora l'Assemblea sia elettiva).

Le riunioni dell'Assemblea sono pubbliche ed è facoltà del Presidente dare la parola a chi ne faccia richiesta motivata.

11. COMMISSIONE ELETTORALE (quando l'Assemblea è elettiva)

La commissione elettorale è nominata dalla Presidenza regionale ed è formata da tre componenti che possono essere anche non soci.

La Commissione elettorale:

- Riceve le candidature per l'elezione degli organi regionali o nazionali dal Presidente Regionale, verifica l'eleggibilità e dispone la o le liste;
- Predispose il materiale per le operazioni di voto da consegnare alla Commissione scrutatrice per la relativa validazione;

Delle proprie attività la Commissione redige un verbale da consegnare alla Presidenza dell'Assemblea e alla Commissione scrutatrice.

12. VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA REGIONALE

Per la partecipazione all'Assemblea i delegati devono accreditarsi presso la Commissione Verifica Poteri nominata dalla Presidenza Regionale e formata da tre componenti che possono anche essere non soci.

L'Assemblea adotta le decisioni a maggioranza assoluta dei presenti e con voto palese che può essere fatto con appello nominale a discrezione del Presidente dell'Assemblea o su richiesta sottoscritta da almeno un quinto dei delegati.

Quando le votazioni riguardano le elezioni delle cariche sociali o singole persone l'Assemblea adotta il voto per scheda.

Dei lavori dell'Assemblea Regionale è redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

13. CANDIDATURE PER L'ELEZIONE DI ORGANI REGIONALI

Per l'elezione degli Organi Regionali in sede di Assemblea Regionale le Associazioni presentano candidature complete di dati anagrafici, inoltrandole per iscritto al Presidente regionale almeno 10 gg. prima della data fissata per lo svolgimento dell'Assemblea nei seguenti termini:

- Per l'elezione del Consiglio Regionale, fino a tre nominativi scelti fra i propri soci, purché in possesso dei requisiti richiesti (tessera Nazionale ANPAS);
- Per l'elezione del Collegio Regionale dei Probiviri una sola candidatura, individuata fra i propri soci, purché in possesso dei requisiti richiesti (tessera Nazionale ANPAS);
- Per la dell'Organo di controllo sola candidatura di professionista avente i requisiti di cui all'art. 2397, comma 2 del codice civile

14. ELEZIONE DEGLI ORGANI REGIONALI

I delegati all'Assemblea Regionale esprimono il voto per l'elezione degli Organi Regionali secondo le seguenti modalità.

- Per il Consiglio Regionale con preferenze limitate alla metà più 1 dei candidati da eleggere;
- Per il Collegio dei Probiviri con preferenze limitate a due;
- Per l'Organo di controllo, qualora i candidati siano superiori a tre, con preferenze limitate a due.

Sono eletti nel Consiglio Regionale i candidati che ottengono il maggior numero di voti fino alla concorrenza dei posti disponibili.

Gli altri candidati formano la graduatoria dei non eletti, in ordine decrescente, in base ai voti ottenuti.

Sono eletti membri del Collegio Regionale dei Probiviri i primi cinque della graduatoria.

Per l'elezione delle cariche sociali, in caso di parità di voto, risulta eletto il più anziano di età.

In caso di vacanza comunque determinanti di uno o più posti delle cariche sociali regionali, subentra nella carica il candidato non eletto che segue nella relativa graduatoria.

In caso di assenza di nominativi si può procedere alla cooptazione sino al massimo di un quinto dei membri eletti. I subentrati della graduatoria o i cooptati rimangono in carica sino alla scadenza naturale degli organismi.

15. CONSIGLIO REGIONALE

1. Il Presidente regionale uscente, qualora rieletto, o, in sua assenza, il Consigliere anziano, entro 20 giorni dall'avvenuta elezione assembleare convoca il Consiglio per:
 - a) Eleggere il Presidente;
 - b) Su proposta del Presidente, eleggere il Vice-Presidente, e gli altri membri della Direzione di cui determina il numero e i poteri;
 - c) Nominare l'Organo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs 231/01;
 - d) Nominare il Direttore sanitario del Comitato scelto anche fra non soci di un'associata;
 - e) Nominare il Segretario.
2. Il consiglio direttivo si riunisce quando il presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti. Il consiglio direttivo si riunisce almeno una volta ogni tre mesi.
3. Le riunioni del consiglio direttivo sono convocate dal Presidente con avviso da inviare per iscritto, anche a mezzo di ausili telematici, a tutti i componenti, almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione, salva la possibilità di convocazione con preavviso inferiore in presenza di particolari motivi di urgenza.
4. L'avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, l'ora, la data ed il luogo della riunione

Delle riunioni del Consiglio direttivo e della Direzione regionale viene redatto un verbale a cura del segretario, da trascrivere in apposito libro.

Le riunioni del consiglio direttivo sono valide in presenza della metà più uno dei componenti.

Il consiglio direttivo approva le proprie deliberazioni con voto palese. Adotta il metodo del voto segreto quando si tratti di elezione di cariche sociali o quando la deliberazione riguarda le singole persone.

Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente o, in sua assenza, del componente più anziano di età.

Gli amministratori si astengono dal deliberare in caso di conflitto di interesse.

Il direttore sanitario, quando non sia consigliere eletto dall'assemblea, partecipa alle riunioni del consiglio medesimo senza diritto di voto, ed ha facoltà di proposta e di parola

Nelle materie di competenza del direttore sanitario per disposizioni di legge o attuative, il consiglio direttivo delibera previa acquisizione del suo parere obbligatorio (*e vincolante*).

16. CANDIDATURE PER L'ELEZIONE DI ORGANI NAZIONALI

Per l'elezione e la formulazione dei candidati all'elezione degli Organi Nazionali, in sede di Assemblea Regionale le Associazioni presentano candidature complete di dati anagrafici, inoltrandole per iscritto al Presidente regionale, perentoriamente almeno 10 gg. prima della data fissata per lo svolgimento dell'Assemblea nei seguenti termini:

- Per l'elezione del Consigliere Nazionale di diritto e l'elezione dei candidati al Consiglio Nazionale, fino a tre nominativi scelti fra i propri soci, purché in possesso dei requisiti richiesti (tessera Nazionale ANPAS);
- Per l'elezione del Collegio Nazionale dei Probiviri una sola candidatura, individuata fra i propri soci, purché in possesso dei requisiti richiesti (tessera Nazionale ANPAS) Considerata la particolarità del mandato è richiesta specifica conoscenza giuridico amministrativa;
- Per l'elezione del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti una sola candidatura, scelta anche fra i non soci, avente i requisiti di cui all'art. 2397, comma 2 del codice civile.

17. ELEZIONE DEGLI ORGANI NAZIONALI

I delegati all'Assemblea Regionale esprimono il voto per l'elezione degli Organi Nazionali secondo le seguenti modalità.

- Per il membro di diritto del Consiglio Nazionale con preferenza limitata ad una;
- Per i Candidati al Consiglio Nazionale con preferenze limitate ai due terzi dei Candidati da eleggere;
- Per il Collegio Nazionale dei Sindaci Revisori e per quello dei Probiviri con preferenze limitate ad una.

Sono eletti i candidati che ottengono il maggior numero di voti fino alla concorrenza dei posti disponibili.

Per l'elezione delle cariche sociali, in caso di parità di voto, risulta eletto il più anziano di età.

18. MODALITA' DI ESPRESSIONE DEL VOTO

Il voto segreto è espresso su scheda. La scheda riporta esclusivamente la dicitura dell'elezione per la quale è utilizzata e l'elenco delle candidature in ordine alfabetico.

L'espressione di voto per un numero di candidati superiori a quello consentito rende nulla la scheda.

Qualora lo ritenga opportuno, l'Assemblea può deliberare il ricorso a diverse forme di espressione del voto segreto.

Gli scrutatori nominano un Presidente ed un Segretario per la redazione del verbale di scrutinio, contenente le graduatorie che deve essere consegnato alla Presidenza dell'Assemblea per la proclamazione degli eletti.

19. DECADENZA

La decadenza della carica di Consigliere Regionale o di Probiviro è disposta con delibera dal Consiglio Regionale e comunicata con lettera raccomandata al destinatario del provvedimento.

Nell'ipotesi di decadenza per comportamento contrastante con i principi dello Statuto, la Presidenza Regionale formula una proposta di decadenza che viene esaminata e comunicata all'interessato con lettera raccomandata. Questi ha il diritto di presentare una memoria difensiva al Consiglio Regionale entro 30 gg. dal ricevimento della comunicazione.

Il Consiglio Regionale esamina la proposta ed eventuale memoria e delibera in merito, dandone comunicazione all'interessato con lettera raccomandata.

I Consiglieri Regionali e i Probiviri destinatari del provvedimento possono ricorrere, sempre con lettera raccomandata, ai Probiviri Regionali.

In attesa della decisione, i Consiglieri e i Probiviri restano sospesi dalle loro funzioni.

L'intervenuta perdita dei requisiti statutari, per quanto concerne i componenti piemontesi eletti nel Consiglio Nazionale e nel Collegio Nazionale dei Probiviri, comporta l'immediata comunicazione da parte del Comitato all'ANPAS Nazionale per l'avvio delle eventuali procedure di decadenza stabilite dallo Statuto Nazionale.

20. UTILIZZO DEL SIMBOLO ANPAS DA PARTE DELLE ASSOCIATE

1. Il Comitato vigila sull'applicazione della simbologia ANPAS da parte delle Associate in conformità agli Statuti nazionale e regionale;

2. Come deliberato dal Consiglio Regionale del 30 novembre 2007 sono altresì confermati i seguenti disposti:

- a. L'invio di comunicati stampa da parte dell'ufficio stampa regionale e l'eventuale attivazione dello stesso ufficio stampa regionale, su specifiche iniziative organizzate delle singole P.A. piemontesi, è vincolata all'apposizione, su tutti i materiali stampa e di promozione/presentazione dell'evento:
 - i. Del logo ANPAS in abbinamento al logo dell'Associazione organizzatrice;
 - ii. Della formale indicazione di appartenenza all'ANPAS della stessa Associazione;
 - iii. della specifica indicazione dei numeri complessivi del movimento a livello nazionale.

La partecipazione delle singole P.A. piemontesi a eventi di rappresentanza e manifestazioni pubbliche nazionali è vincolata all'avvenuta adozione della divisa con i loghi ANPAS, come da livrea nazionale, per tutto il personale partecipante e, qualora previsti l'utilizzo e/o la presenza di mezzi e/o ambulanze, l'avvenuta adozione della livrea nazionale ANPAS sui mezzi e le ambulanze in servizio per l'evento/manifestazione

21. SEDI SECONDARIE E UFFICI DI RAPPRESENTANZA

Il Consiglio Regionale può istituire, su richiesta degli interessati, sedi secondarie tramite Strutture di Coordinamento Provinciali o Zonali, previa approvazione, da parte dell'Assemblea Regionale, dei regolamenti interni.

Il Consiglio Regionale, su indicazione di queste realtà decentrate nominerà i rispettivi Coordinatori e Vicecoordinatori che opereranno in diretto collegamento della Presidenza Regionale, con il compito di mantenere rapporti fra l'ANPAS e le altre istituzioni. I Coordinatori parteciperanno di diritto alle sedute del Consiglio Regionale senza facoltà di voto.

E' facoltà del Consiglio Regionale effettuare il controllo, proporre la modifica dei regolamenti interni delle Strutture di Coordinamento Provinciali o Zonali ed eventualmente procedere al loro scioglimento.

E' compito delle Strutture di Coordinamento Provinciali o Zonali procedere alla proposta di rinnovo delle cariche interne, contestualmente al rinnovo dei componenti il Consiglio Regionale.

22. STRUTTURA

Per la costituzione delle Strutture di Coordinamento Provinciali o Zonali devono essere presenti sul territorio interessato almeno 5 associate ANPAS.

Compongono, di diritto, la Struttura di Coordinamento Provinciale o Zonale tutte le Associazioni ANPAS del territorio di competenza della Struttura stessa.

23. CONTROLLO SUI COMITATI PROVINCIALI E SUGLI UFFICI ZONALI

Il Consiglio Regionale esercita il controllo sulle Strutture di Coordinamento Provinciali o Zonali, vigilando sulla loro attività mediante l'approvazione dei regolamenti e l'acquisizione dei verbali degli organismi di tale livello anche ai fini della verifica dell'esecuzione dei deliberati regionali.

Alle riunioni delle Strutture di Coordinamento Provinciali o Zonali partecipano, il/i Consigliere/i Regionale/i del territorio.

24. ORGANI DELLE STRUTTURE DI COORDINAMENTO PROVINCIALI O ZONALI

Sono organi delle Strutture di Coordinamento Provinciali o Zonali:

- Il Comitato di Gestione;
- Il Coordinatore;
- Il Vicecoordinatore.

Il Comitato di Gestione è composto da un delegato per ogni Associazione facente parte la Struttura di Coordinamento Provinciale o Zonale. Detto delegato, qualora non sia il Presidente stesso dell'Associazione, è nominato dal Consiglio Direttivo della propria Associazione che può, in qualsiasi momento, sostituirlo con altro delegato, dandone comunicazione scritta alla Struttura di Coordinamento Provinciale o Zonale. I Delegati possono essere unicamente scelti tra i propri soci e decadono automaticamente qualora perdano detta qualifica.

Il Comitato di Gestione, con voto segreto, sceglie, al proprio interno, due componenti e ne propone i nominativi al Consiglio Regionale ANPAS per la nomina, rispettivamente, a Coordinatore e Vicecoordinatore della Struttura, nomina che dovrà essere effettuata nel corso della prima seduta del Consiglio Regionale dopo che sarà pervenuta l'indicazione.

Il Comitato di gestione nomina inoltre i propri componenti alle Commissioni regionali, come da richiesta formulata dal Consiglio regionale.

Il Coordinatore della Struttura di Coordinamento Provinciale o Zonale la presiede, insieme con il Comitato di Gestione, con le seguenti funzioni:

- a) Presiede le riunioni del Comitato di Gestione;
- b) Attua le direttive del Consiglio Regionale, pur tenendo conto delle esigenze della Struttura da lui presieduta, intrattenendo i rapporti con i terzi e con le associate della Struttura secondo gli orientamenti dell'ANPAS Piemonte;
- c) Mantiene i rapporti con la Presidenza ed il Consiglio Regionale e prende parte, nella sua qualità, alle sedute del Consiglio Regionale;

d) Cura i rapporti con le A.S.R. territoriali, rappresentando, nelle trattative, le Associazioni della Struttura, senza poter impegnare, se non previa delega scritta, la stessa Struttura. Discute i termini delle eventuali convenzioni, nell'ambito delle convenzioni regionali stipulate dall'ANPAS Piemonte e la Regione e ne sottopone il testo proposto dalla stessa Asl, con il proprio parere, ai Consigli Direttivi delle Associazioni facenti parte della Struttura per l'eventuale accettazione e sottoscrizione da parte dei legali rappresentanti delle stesse. In ogni caso, cura che le eventuali convenzioni stipulate dalle associate della Struttura siano uniformi e con le stesse caratteristiche;

Il Vicecoordinatore assume le funzioni demandate al Coordinatore, in caso di sua assenza.

È compito del Comitato di Gestione nominare un proprio Segretario, scelto anche all'esterno del Comitato di Gestione, i cui compiti sono:

- a) Adempiere agli atti amministrativi e gestionali a lui demandati dal Comitato di Gestione stesso;
- b) Redigere i verbali delle riunioni della Struttura di Coordinamento Provinciale o Zonale, trasmettendone gli atti alla Segreteria del Comitato Regionale;

Sarà cura del Coordinatore trasmettere all'ANPAS Piemonte, entro 10 giorni dall'avvenuta nomina, il nominativo, corredato da indirizzo di residenza e recapiti telefonici, del Segretario.

Tutte le cariche sono gratuite fatte salve le disposizioni di cui all'art 24 del presente Regolamento.

25. FINANZIAMENTO DELLE STRUTTURE DI COORDINAMENTO PROVINCIALI O ZONALI

Unica fonte di finanziamento delle Strutture di Coordinamento Provinciale o Zonale sono i rimborsi spese documentati, a carico dell'ANPAS Comitato Regionale Piemonte e da questo precedentemente approvati, in osservanza delle procedure di acquisto approvate dal Consiglio Regionale.